



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione d'Archivio 1.9

DETERMINAZIONE
REGISTRO GENERALE N. 1073 DEL 18/06/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO E PATROCINIO LEGALE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG B74F906BE6.

IL DIRIGENTE DELL'AREA DEGLI STAFF

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23.12.2024, è stato approvato nella sua nota di aggiornamento il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027 con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

Considerato che:

- il Comune di Bra ha la necessità di acquisire il servizio supporto giuridico ed eventuale patrocinio legale relativamente alle attività del Corpo di Polizia Locale, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'azione amministrativa, prevenire il contenzioso e fornire pareri in caso di ricorsi o specifici contenziosi;
- il servizio legale che si intende acquisire comprende sia lo svolgimento di attività di studio e supporto giuridico stragiudiziale sia l'assistenza legale connessa all'attività giurisdizionale;
- la complessità e il numero sempre maggiore di pratiche, ricorsi o contenziosi attinenti la Polizia Locale rende impossibile la gestione di detti procedimenti esclusivamente attraverso risorse umane interne all'Ente;
- il Comune di Bra non dispone di un proprio ufficio legale.

Dato atto che:

- l'art. 14 del D.Lgs. 36/2023 in tema di soglie di rilevanza europea stabilisce che per gli "appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'Allegato XIV della direttiva 2014/24/UE" la soglia comunitaria sia di € 750.000,00;
- i servizi elencati nell'Allegato XIV della direttiva contemplano anche i "servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 10, lettera d)" della stessa direttiva 2014/24/UE;
- l'art. 10 lett. d) della direttiva è la norma che individua i servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice, i cui contenuti sono stati traslati dal legislatore nell'art. 56 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 36/2023;
- l'affidamento del contratto di cui trattasi si configura a tutti gli effetti come servizio di natura giuridico

legale, assoggettato alla disciplina del Codice dei contratti.

Ritenuto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante l'istituto dell'Accordo Quadro con un operatore economico, previsto dall'art. 59, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., in quanto tale modalità meglio soddisfa l'esigenza di poter stipulare contratti attuativi per attività di supporto e consulenza giuridica in caso di specifiche necessità, ricorsi o contenziosi, non essendo gli stessi preventivabili a monte.

Dato atto che la stipulazione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la Stazione appaltante ad effettuare le richieste del servizio oggetto dell'affidamento nei limiti di importo definito dall'accordo stesso, in quanto la reale entità dell'importo complessivo delle prestazioni che verranno affidate, nei limiti della spesa complessiva prevista per l'appalto, dipenderà dalle richieste dall'Amministrazione Comunale, secondo le proprie insindacabili necessità.

Ritenuto opportuno fissare la durata dell'accordo quadro in 18 mesi dalla data di stipula del medesimo per l'importo complessivo di € 11.000,00.

Dato atto che:

- alla luce dell'istruttoria svolta l'importo dei servizi in oggetto è inferiore a 140.000,00 euro;
- visto l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 37 del D.lgs n.36/2023;
- occorre procedere ad affidare, mediante contratto di accordo quadro, lo svolgimento dei servizi di supporto e assistenza giuridica per la Polizia Locale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 (di seguito anche Codice) e dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., occorre adottare la determinazione a contrarre con l'individuazione degli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Considerato che:

- i servizi oggetto dell'accordo quadro non rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri ambientali minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- trattandosi di contratto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, del D.lgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione in oggetto;
- l'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs n.36/2023 è la sottoscritta dott.ssa Monica Basso;
- in seguito all'attività istruttoria preventiva svolta, in funzione della tipologia e del corrispondente importo, dalle risultanze di pregressi analoghi affidamenti aperti al mercato, per il servizio da acquisire, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs n. 36/2023, l'affidamento, peraltro già accessibile, dato l'importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, non è suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente in quanto l'eventuale frazionamento potrebbe comportare una eccessiva compressione del mercato tale da risultare di scarso interesse da parte dei potenziali operatori economici.

Vista l'allegata bozza di accordo quadro e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Considerato che, trattandosi di servizio di natura intellettuale, il contratto non è soggetto all'obbligo del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e, di conseguenza, risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.

Rilevato che:

- l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 e articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);
- in esito all'istruttoria del RUP, è stata verificata l'insussistenza di convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inerenti o raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;
- all'interno del Mercato Elettronico della P.A. – di seguito, per brevità, anche Mepa, in esito alla sopra richiamata istruttoria si è altresì accertato che è presente l'iniziativa "Servizi legali e normativi", categoria merceologica "Servizi professionali", le cui caratteristiche, come dettagliate nel capitolato tecnico, non sono in parte corrispondenti alle necessità evidenziate ai fini del presente affidamento;
- con il recente parere n. 3218/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) analizza l'utilizzo delle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate «proprie» della stazione appaltante in alternativa al Mepa. Il Mit, rispondendo al quesito posto, sostiene che la Pad certificata della stazione appaltante possa ritenersi equivalente al Mepa per le acquisizioni di importo compreso tra i 5mila euro e i 140mila euro tenendo conto del disposto dell'art.62 del D.Lgs.n.36/2023. È indispensabile che *«la propria Pad certificata, (...) risponda ai requisiti normativi previsti»*. La Pad in uso costituisce, quindi, alternativa al Mepa se è una *«piattaforma di approvvigionamento digitale certificata secondo le linee guida Agid»*;
- la piattaforma TRASPARE in uso da questa Stazione Appaltante è certificata secondo le linee guida Agid e costituisce pertanto un'alternativa al Mepa.

Preso atto:

- dell'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, svolta mediante una indagine informale tra gli operatori del settore;
- dell'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'articolo 1 del D.lgs n. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico: Avv. Stefania Garrone, C.F. [OMISSIS...] e PI. 03719860045, con sede in Bra, via Barbacana n. 11, che si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio, mediante la sottoscrizione di contratto di accordo quadro, per un costo complessivo stimato di euro 11.000,00 comprensivo di oneri, spese e Iva che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione.

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023 in quanto ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti; questa stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 52 del Codice provvede al controllo sui requisiti, previo sorteggio a campione, secondo le modalità predeterminate dall'amministrazione con determinazione dirigenziale dell'Area degli Staff n. 329 del 23/02/2024.

Dato atto:

- che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli articoli 20 e 23 del D.lgs n.36/2023;
- in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva.

Ritenuto di affidare il contratto di accordo quadro per l'esecuzione del servizio di supporto e consulenza giuridica alla Polizia Locale, della durata di 18 mesi, al suddetto operatore economico, per il valore massimo di € 11.000,00, comprensivo di oneri, spese e Iva, dando atto che i contratti applicativi saranno affidati e determinati in considerazione dell'oggetto degli stessi, sulla base della qualificazione e quantificazione delle prestazioni che verranno di volta in volta richieste.

Precisato, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000, inoltre che:

- il contratto di accordo quadro, avente ad oggetto il servizio di supporto e assistenza giuridica alla Polizia Locale, intende perseguire il fine di migliorare la qualità dell'azione amministrativa;
- il contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante scrittura privata.

Visto il Certificato di Regolarità Contributivo dell'Avv. Garrone prodotto dalla Cassa Forense datato 13.06.2025 e acquisito al protocollo in data 16.06.2025 con prot. n. 32272.

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visti:

- Lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; ed in particolare gli artt. 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità comunale;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di Amministrazione trasparente.

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 165, commi 8-9 e 183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000; degli articoli 4, 16, 17 e 27 del D. Lgs. n. 165/2001; e dell'art.93 dello Statuto comunale.

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete in particolare al sottoscritto Dirigente Responsabile del Servizio, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 33/2024.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2025/2027.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 266 del 24/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per l'esercizio 2025.

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la REGOLARITA' TECNICA e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

DETERMINA

1. Di approvare lo schema di accordo quadro, allegato alla presente determinazione, per un valore massimo contrattuale di € 11.000,00 (IVA e somme a disposizione comprese).
2. Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).

3. Di nominare come responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs n. 36/2023, la sottoscritta dott.ssa Monica Basso, relativamente alla quale, dalla documentazione agli atti, non ricorrono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa.
4. Di affidare il contratto di accordo quadro ex articolo 59 comma 3 del Codice, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 all'Avv. Stefania Garrone, C.F. [OMISSIS...] e PI. 03719860045, con sede in Bra, via Barbacana n. 11 per un importo complessivo di euro 11.000,00, comprensivo di oneri, spese e Iva.
5. Di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto.
6. Di dare atto che:
 - 6.1. il codice identificativo di gara (CIG) dell'accordo quadro in oggetto, acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, è: B74F906BE6, acquisito mediante la piattaforma di approvvigionamento in uso, ex articolo 25 del Codice, anche ai fini dell'articolo 28 del Codice stesso;
 - 6.2. il contratto di accordo quadro sarà stipulato, ex articolo 18 comma 1 del Codice, in modalità elettronica mediante scrittura privata, firmata digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall'operatore economico separatamente e scambiata tra le parti tramite pec;
 - 6.3. per ciascuno dei contratti applicativi affidati del presente accordo quadro, sarà acquisito uno specifico CIG in adesione all'accordo quadro medesimo, in conformità alle indicazioni fornite dall'ANAC;
 - 6.4. i contratti applicativi verranno stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 del D.lgs. 36/2023, in forma di lettera commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, per l'ordinativo e l'avvio del servizio specifico;
 - 6.5. l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n° 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - 6.6. ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Bra, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento.
7. Di rimandare a successivi provvedimenti l'approvazione dei contratti applicativi relativi al presente accordo quadro ed il corrispondente impegno dei fondi necessari.
8. Di dare atto che l'accordo quadro è da intendersi non vincolante e privo di rilevanza contabile e che pertanto all'impegno dei fondi relativi all'esecuzione dell'accordo stesso si provvederà con successivo atto, alla fase di affidamento ed impegno dei singoli contratti applicativi.
9. Di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.lgs. 267/2000.
10. Di disporre:
 - 10.1. che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online sul sito <https://www.comune.bra.cn.it/it> ai fini della generale conoscenza;
 - 10.2. ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 28 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, e di adempiere agli ulteriori obblighi di pubblicazione degli atti, delle informazioni e dei dati relativi al ciclo di vita del contratto in oggetto ai sensi del medesimo articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto prescritto per la procedura de qua.
11. Di dare atto che la pubblicazione del presente atto, secondo le modalità suindicate, costituisce avviso sui risultati della procedura di affidamento in oggetto ex articolo 50 comma 9 del Codice.

12. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte ai sensi dell'allegato 1) al D. Lgs. 104/2010 e s.m.i. ("Codice del processo amministrativo") entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto, ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

Bra, 18/06/2025

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
MONICA BASSO / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)